

Comune di Rovio

Regolamento Comunale concernente l'erogazione di incentivi in favore del risparmio energetico, dell'uso di energie rinnovabili e della mobilità sostenibile

**Capitolo I
Disposizioni generali**

Art. 1 Campo d'applicazione

Il presente regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure da realizzare sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e ad una mobilità più sostenibile.

Art. 2 Autorità competente

La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio, il quale, tramite ordinanza municipale, precisa le tipologie d'intervento incentivate e definisce i rispettivi importi. Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, il Municipio può avvalersi di enti e specialisti esterni.

Art. 3 Finanziamento e campi di applicazione

Nel limite della disponibilità dei crediti inseriti annualmente a preventivo specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure in favore del risparmio energetico, dell'uso di energie rinnovabili e della mobilità sostenibile. Gli incentivi concessi sono specificati nel presente regolamento.

Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di provvedimenti obbligatori a norma di legge. Misure incentivate e divenute obbligatorie a norma di legge decadono con l'entrata in vigore della relativa regolamentazione legislativa.

Le condizioni per l'ottenimento e l'ammontare degli incentivi sono definite tramite Ordinanza municipale.

Art. 4 Credito

Il credito dedicato agli incentivi è determinato, in sede di preventivo comunale, in relazione all'utilizzo previsto del FER (Fondo energie rinnovabili). Quest'ultimo può essere destinato al finanziamento totale o parziale degli incentivi.

Art. 5 Versamento

Le modalità di versamento degli incentivi concessi sono fissate nella relativa Ordinanza municipale.

Art. 6 Procedura

La procedura per la richiesta degli incentivi è definita nella relativa Ordinanza municipale. A complemento delle informazioni ricevute, il Municipio può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare.

Le richieste diventano effettive quando sono debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi necessari.

Art. 7 Beneficiari

I beneficiari variano a seconda del tipo di incentivo e sono descritti dettagliatamente nell'Ordinanza municipale.

Il Municipio si riserva la facoltà di concessione con precedenza ai beneficiari domiciliati o a limitare in misura proporzionale l'importo degli incentivi ai beneficiari non domiciliati.

Art. 8 Condizioni

Le condizioni dettagliate per l'ottenimento degli incentivi sono fissate dall'ordinanza municipale. Gli incentivi che necessitano di un'autorizzazione dalle autorità, quali ad esempio interventi a beneficio di una licenza edilizia cresciuta in giudizio, possono essere concessi solo previa presentazione della stessa.

Il diritto agli incentivi decade se la richiesta corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata entro i termini stabiliti nell'ordinanza municipale.

Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati da parte del richiedente.

L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito stanziato. Qualora le richieste dovessero superare il credito disponibile, gli incentivi distribuiti saranno diminuiti proporzionalmente in base al numero di richiedenti.

Il Municipio può decidere di non concedere incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi rispettivamente altre forme di agevolazione. Questo anche nel caso che tali altri contributi siano entrati in vigore successivamente al presente regolamento.

Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le misure da incentivare sono eseguiti da ditte e/o imprese con sede in Svizzera.

Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o non veritieri, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

Art. 9 Incentivi

L'ammontare esatto degli incentivi del presente Regolamento e le relative disposizioni di dettaglio per beneficiarne sono fissati dall'Ordinanza municipale, ritenuti i seguenti importi massimi:

Conversione impianti di riscaldamento e risanamento energetico

- a) massimo fr. 2'000 per interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
- b) massimo fr. 3'000 per la sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio o elettrico diretto con uno a pompa di calore;
- c) massimo fr. 1'000 per impianti fotovoltaici su edifici;
- d) massimo fr. 1'000 per acquisto di batterie di accumulo abbinato ad impianti fotovoltaici;
- e) massimo fr. 2'000 per impianti solari termici.

La verifica e il controllo del raggiungimento dei requisiti necessari per ottenere gli incentivi sono attribuiti agli interventi edilizi che ottengono i contributi cantonali previsti dal decreto esecutivo del 6 aprile 2016 ed eventuale successivo.

Mobilità sostenibile

- a) 10% del costo dell'abbonamento annuo, massimo fr. 150, per acquisto di abbonamenti di trasporto pubblico Arcobaleno;
- b) 5% del costo dell'abbonamento annuo, massimo fr. 190, per acquisto dell'abbonamento generale FFS.
- c) fr. 300 del costo dell'acquisto di biciclette elettriche (incentivo unico).

Gli incentivi devono essere richiesti entro 3 mesi dalla data di acquisto.

Per i giovani in formazione non vi è alcun incentivo (si rimanda al sussidio per i giovani in formazione).

L'incentivo per abbonamenti Arcobaleno e FFS viene corrisposto in base al costo dell'abbonamento di 2a classe.

Per le biciclette elettriche, l'incentivo è concesso solo se acquistate da rivenditori con sede in Svizzera. Per ogni beneficiario è concesso l'incentivo per l'acquisto di un veicolo ogni 5 anni, è vietata la rivendita e in caso di trasferimento del domicilio (partenza da Rovio) è dovuto un rimborso di fr. 100.-- all'anno. Nessun incentivo per l'acquisto di batterie.

Art. 10 Contestazioni

Le contestazioni inerenti l'applicazione del presente regolamento possono essere fatte oggetto di reclamo al Municipio nel termine di 30 giorni dalla decisione.

Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato a norme di Legge organica comunale.

Art. 11 Diritto suppletorio

Per i casi non contemplati nel presente regolamento il Municipio deciderà sulla base delle leggi e dei regolamenti vigenti applicabili nella fattispecie.

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore una volta approvato dal Consiglio Comunale di Rovio e dalla Sezione degli enti locali.

Approvato dal Municipio con risoluzione 2632 del 19.11.2019

Approvato dal Consiglio comunale il 15.10.2020

Approvato dalla Sezione degli enti locali il 4 febbraio 2021

